



FONDAZIONE COMUNITÀ DEI MONTI ETS

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI LEGNA DA ARDERE DA PARTE DELLE POPOLAZIONI DELLE FRAZIONI

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 18 gennaio 2025

Premesso che:

- La Legge 20 novembre 2017, n. 168, Norme in materia di domini collettivi, presupposto e fondamento giuridico della Fondazione Comunità dei Monti, riconosce che i beni collettivi costituiscono il patrimonio antico dell'ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico.
- Il regime giuridico del demanio civico prevede la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. Com'è da sempre nella natura dei beni collettivi le popolazioni delle frazioni possono usufruire per uso diretto della legna col solo vincolo dell'equità per tutti coloro che ne hanno diritto e delle quantità di volta in volta stabilite per la salvaguardia e corretta coltivazione del bosco.
- La Legge stabilisce che l'utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d'uso stabilite dal dominio collettivo.
- È necessario che la Fondazione, prendendo a riferimento le esperienze frazionali pregresse, aggiorni alle esigenze ed opportunità attuali, i criteri e le modalità con cui tale diritto è stato storicamente esercitato.

Il Consiglio di Amministrazione, in attesa di pervenire (anche sulla base dell'esperienza) ad una definitiva formalizzazione regolamentare, stabilisce i seguenti criteri sperimentali ed immediatamente operativi.

Aventi diritto

Gli aventi diritto alla legna sono:

- 1) I Soci Fondatori e coloro che hanno comunque i requisiti previsti dall'art. 15 dello Statuto della Fondazione per esserlo;
- 2) I Soci Sostenitori e coloro che hanno comunque i requisiti previsti dall'art. 16 dello Statuto della Fondazione per esserlo.

I soci sostenitori o coloro che hanno i requisiti per esserlo hanno diritto alla legna a condizione che siano residenti o abbiano proprietà nel Comune di Rovegno.

Finalità

Il prelievo del legnatico è consentito per uso personale con esclusione di qualsiasi forma di vendita o scopo commerciale.

Le modalità di prelievo da parte delle comunità sono le seguenti:

- a) Taglio autonomo;
- b) Prelievo delle quote di legna da ardere che devono essere messe a disposizione dalle ditte, nell'ambito dei contratti in corso per l'acquisto di legna in piedi sottoscritti con la Fondazione;
- c) Fruizione delle quote di legna conseguenti a programmi messi in atto dalla Fondazione.

La modalità di cui alla lett. b) è stata prevista dalla Fondazione a seguito della progressiva diminuzione e invecchiamento della popolazione che riduce la possibilità e la capacità di taglio in autonomia.

Condizioni tecniche

Spetta al Consiglio di Amministrazione (CDA) della Fondazione definire, (riguardo alle compatibilità con i contratti in essere con terzi ed i Piani di Taglio, nonché le conformità alle norme vigenti), le condizioni tecniche per procedere ai prelievi di legnatico, in particolare:

- a) Fissare le quantità complessive di legna disponibile.
- b) Individuare le aree per il taglio in autonomia.

Dal momento che le ditte non procedono ai tagli e messa a disposizione della popolazione di legna contemporaneamente per tutte le frazioni - per cui si verificherebbe una probabile temporanea eccedenza per alcune e carenza per altre - sarà cura del CDA definire di volta in volta possibili forme di redistribuzione delle eccedenze.

Procedure operative

I Comitati dei Monti, (Organo deputato, particolarmente in riferimento al comma 6 dell'art. 23 dello Statuto) ciascuno per la propria frazione, danno attuazione a quanto predisposto dal CDA e vigilano sul rispetto dello Statuto e del presente disciplinare.

Sulla base delle disponibilità individuate dal CDA per ogni frazione per il taglio autonomo o il prelievo delle quote previste dai contratti in essere per la vendita di legna in piedi, ogni Comitato dei Monti ha il compito di:

- a) individuare l'area in cui le ditte devono depositare la legna messa a disposizione.
- b) informare, anche tramite avviso da affiggere nei luoghi consueti per le comunicazioni, gli aventi diritto delle opportunità, specificando le aree suscettibili di taglio autonomo, le quantità massime previste per ciascuno (es: 2 trattori nel caso di taglio autonomo) e la data entro cui devono essere presentate le domande di prenotazione;
- c) acquisire le domande e definire sulla base delle stesse le quantità assegnabili in via definitiva a ciascun avente diritto.

In esito alla procedura ogni Comitato informa la popolazione delle assegnazioni con avviso in cui sono indicati anche il periodo delle operazioni e le raccomandazioni ritenute opportune per il buon svolgimento delle stesse.

I Comitati dei Monti trasmettono al CDA copia dei verbali delle riunioni effettuate e delle decisioni assunte e degli avvisi pubblicati, affinché vengano messi agli atti. Inoltre comunicano le eventuali eccedenze rispetto alle esigenze frazionali della legna messa a disposizione dalle ditte.

Prima di autorizzare il prelievo delle quantità assegnate a ciascun richiedente il Comitato dei Monti frazionale acquisisce la manleva che rende esente gli organi della Fondazione da ogni responsabilità relativa alle operazioni, facendo compilare e sottoscrivere uno specifico modulo di impegno e manleva (predisposto dal CDA).

La sottoscrizione della manleva è presupposto necessario sia nel caso che gli aventi diritto procedano personalmente al taglio e/o all'acquisizione delle legna messa disposizione ovvero si avvalgano di terzi.

Ogni Comitato è tenuto a verificare che quanto stabilito sia correttamente eseguito.

Il CDA interviene direttamente solo in via sussidiaria, nel caso di impossibilità di un Comitato dei Monti di agire efficacemente.

Qualora la quantità di legna messa a disposizione dalle ditte fosse sovrabbondante rispetto alle esigenze della singola frazione, il CDA provvede a mettere a disposizione le eccedenze alle altre frazioni.

Obblighi degli assegnatari

Gli assegnatari del taglio e/o dell'asporto si impegnano sotto la propria esclusiva responsabilità ad osservare le seguenti modalità:

- a) Programmare ed effettuare l'intervento quando il terreno è in condizione di buona capacità portante (terreno tendenzialmente asciutto, terreno gelato);
- b) Nessuna pianta al di fuori di quelle assegnate potrà essere tagliata ed allestita in alcun modo;
- c) La natura della legna da ardere potrà derivare da piante in piedi, schiantate o deperimenti di alberi nella zona assegnata;
- d) Il materiale legnoso concesso qualora accatastato non dovrà impedire il transito degli automezzi lungo le strade e le piste forestali;
- e) L'espanso dei prodotti e lo sgombero dei residui dell'utilizzazione vanno eseguiti il più rapidamente possibile senza provocare danni alle piante circostanti ed al novellame;
- f) Devono essere utilizzati mezzi in regola con le norme vigenti in materia ambientale e di circolazione, in modo da evitare perdite di liquidi pericolosi per il suolo (oli e carburante).

È vietato abbandonare i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che vanno invece raccolti e avviati ad un corretto smaltimento, così come è vietato accendere fuochi nell'area destinata al taglio;

I rischi conseguenti al lavoro in bosco sono quelli tipici di un'area naturale, determinati dagli agenti atmosferici, dalla copertura vegetale e dalla presenza di animali. Gli assegnatari sono pertanto

invitati a prestare le dovute cautele e a seguire negli spostamenti i sentieri e le piste forestali esistenti.

Il concentramento e il trasporto del legname deve avvenire nelle zone più idonee, prevalentemente attraverso le piste, gli avvallamenti già esistenti in modo da creare il minor danno possibile al sottobosco ed evitare rimescolamenti degli orizzonti superficiali a seguito del passaggio;